

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione CINECIRCOLI GIOVANILI SOCIOCULTURALI REG. PU-

GLIA SEZ. N.ROTA Il giorno 01 del mese di GIUGNO dell'anno 2023, presso VIA

AURELIO SAFFI snc - 70056 MOLFETTA (BA) c/o LA PARROCCHIA SAN GIU-

SEPPE, alle ore 14,00,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'associazione " **CINECIRCOLI GIOVANILI**

SOCIOCULTURALI REG. PUGLIA SEZ. N.ROTA ", con sede in BARI via MARTI-

RI D'OTRANTO 69, codice fiscale 04456200726, costituita IL 05/06/1993,

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione delle modifiche statutarie in adeguamento al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Francesca Favuzzi, Stefania di Turo, Valeria Spadavecchia, Capurso Michele

Alessandro, Donato Antonio Facchini, Marianna Boccuni, Michele Bortone,

Francesca Loiudice, Pasculli Giuseppe, Pasculli Leonardo, Arturo Cardillo.

Viene nominato segretario dell'Assemblea, per designazione degli intervenuti, il sig.

VALERIA SPADAVECCHIA che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per de-

signazione degli intervenuti, il costituito **FRANCESCA FAVUZZI**, in qualità di Presi-

dente dell'Associazione, il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

CONSTATATO

-- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di

statuto;

-- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta

la prima convocazione, prevista per le ore 9,00 del 01 GIUGNO 2023;

-- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 5 associati aventi diritto al voto su n.

5 iscritti;

-- che le deleghe, previa verifica della loro regolarità, sono state acquisite agli atti dell'Associazione;

-- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita, ai sensi del vigente statuto dell'associazione, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta, prende la parola il presidente, il quale fa presente agli intervenuti che è necessario adottare un nuovo testo di statuto dell'associazione in adeguamento al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Il presidente, quindi, illustra il testo proposto, che precisa esser stato compilato di concerto con l'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS" alla quale la presente associazione aderisce.

Segue sul punto idonea discussione al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità, per alzata di mano, delibera:

-- di adottare il nuovo testo di statuto dell'associazione, così come proposto dal Presidente e riportato in allegato al presente verbale;

-- di adottare il cambio di denominazione dell'associazione in **COORDINAMENTO TERRITORIALE C.G.S. PUGLIA APS.**

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo preso la parola, accertati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 17,00.

Si dichiara infine che l'Associazione intende avvalersi dell'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017, nonché dell'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs 117/2017, in quanto le modifiche statutarie effettuate con il presente atto hanno l'unica finalità di adeguare lo stesso a modifiche o integrazioni normative.

Allegati: Statuto approvato.

Il Segretario

Valeria Spadavecchia



Il Presidente

Francesca Favuzzi



REGISTRATO A TRANI AL N. 383 14-06-2023
Euro ()



ASSISTENTE TRIBUTARIO*
ASSIS. Francesca Mita
Firma su delega del Direttore Provinciale
Dante Lopedato





Statuto dell'Associazione

"Coordinamento territoriale C.G.S. Puglia – APS"

Articolo 1 – Denominazione, durata e sede

- 1) È costituita l'Associazione denominata "Coordinamento territoriale C.G.S. Puglia - APS", d'ora in avanti semplicemente indicata come «Associazione».
- 2) Essa è una struttura operativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS", con sede in Roma, codice fiscale 80224750580, promossa dagli Enti "Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS" e "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - CIOFS", con funzioni di promozione e coordinamento delle associazioni locali affiliate presenti nell'ambito territoriale della/e Regione/i Puglia.
- 3) L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'acronimo APS dovrà essere effettivamente utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Associazione sarà iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
- 4) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 5) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Molfetta e potrà istituire sedi secondarie e sedi operative nel territorio di competenza, per lo svolgimento delle proprie attività.
- 6) L'Associazione, ricorrendone le caratteristiche, si identifica come Ente del Terzo Settore, associazione culturale, ente non commerciale, ente di tipo associativo, associazione di cultura cinematografica, associazione di ispirazione religiosa.

7) Tutta l'attività associativa è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto nonché, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle Leggi che regolano le persone giuridiche di diritto privato.

8) Le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione s'ispirano ai principi di democrazia interna, di libertà d'accesso alle attività in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità ed al principio della trasparenza degli atti.

Articolo 2 – Scopo e finalità

1) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2) Essa si propone il perseguimento delle suddette finalità, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di San Giovanni Bosco e allo stile salesiano.

3) L'Associazione recepisce le finalità dello Statuto dell'Associazione Nazionale "Cinercircoli Giovanili Socioculturali – APS", con sede in Roma, pur nella sua autonomia organizzativa, operativa, funzionale, amministrativa e gestionale.

4) Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-

resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;

b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) formazione universitaria e post - universitaria;

e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 3 – Settori di attività e ambiti di presenza

1) Nel rispetto delle finalità e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, l'Associazione si propone di contribuire alla crescita integrale dei giovani, rispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero; sviluppare la professionalità dei soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile; promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di San Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana; diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché promuovere la cultura cinematografica attraverso proiezioni, cinema d'essai, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione; dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli, ricercando opportunità di adesioni ai medesimi; qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero; promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-

economiche, siano in condizioni di marginalità sociale; realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni simili.

2) Per conseguire le finalità previste dallo Statuto, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico ambito della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del cinema, della radio-televisione, del teatro, della musica, dello spettacolo in genere, della stampa, del web o di altri settori delle espressioni culturali giovanili.

3) Essa opera secondo la proposta culturale e formativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali - APS" e un coerente programma di attività associative, da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti:

a) ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile;

b) salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura;

c) territoriale, essendo presente dove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei settori di attività dell'Associazione.

4) L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.

Articolo 4 – Altre attività

- 1) L'Associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Articolo 5 – Operatività

- 1) L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei singoli associati, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.
- 2) Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.
- 3) Attraverso la realizzazione della Proposta Culturale e Formativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS", l'Associazione tende a coinvolgere anche le famiglie, riconoscendone l'insostituibile ruolo educativo.
- 4) Religiosi e laici offrono il proprio apporto di complementarità nella esperienza associativa.
- 5) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.
- 6) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo agli aderenti dei propri associati. quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle pro-

prie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati sarà entro i limiti di cui all'articolo 36 del 3 Luglio 2017 n.117.

- 7) L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Articolo 6 – Programmi associativi

- 1) L'Associazione sviluppa i propri programmi in corrispondenza con i ritmi di crescita graduale della personalità dei giovani.
- 2) Essa predispone programmi associativi che muovono dall'interesse giovanile a fruire delle diverse modalità delle espressioni culturali e della comunicazione sociale, abilita i soci all'uso critico dei messaggi della comunicazione sociale, suscita compartecipazione alla realizzazione di esperienze volte alla produzione delle varie espressioni della cultura giovanile e offre occasioni professionalizzanti nell'animazione culturale del territorio, con attenzione particolare agli aspetti educativi del servizio programmato.
- 3) I programmi associativi sono predisposti in conformità con la proposta culturale formativa dell'Associazione Nazionale.

Articolo 7 – Collegamento con gli Enti Promotori

- 1) L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS e CIOFS nei suoi organi associativi, nei quali essi esercitano la funzione di garantire l'ispirazione codificata nelle Costituzioni delle rispettive Congregazioni religiose.
- 2) Gli Enti promotori non hanno scopo di lucro.

3) Al fine di rendere efficace il loro ruolo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, i Delegati degli Enti promotori CNOS e/o CIOFS sono membri dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio direttivo dell'Associazione, nei quali ha anche l'esercizio di voto.

4) I Delegati degli Enti Promotori restano in carica fino a dimissioni o revoca.

5) Gli Enti Promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona dei rispettivi Delegati, hanno il compito precipuo di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo-Pastorale Salesiano e di assicurare i collegamenti tra l'Associazione e gli Enti Promotori.

Articolo 8 – Associati

1) Sono Associati dell'Associazione i seguenti Soggetti:

- a) gli Enti Promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona dei rispettivi Delegati;
- b) le Associazioni locali regolarmente affiliate all'Associazione nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS", con sede in Roma, in conformità con le disposizioni statutarie di quest'ultima e avente la propria sede legale nel territorio di competenza dell'Associazione.

2) In ogni caso, l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, è consentita a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale affiliate.

3) I soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), al fine di essere Associati all'Associazione, dovranno:

- a) essere costituiti nel rispetto delle vigenti norme di Legge;
- b) essere retti da un proprio Statuto, nel quale siano espressamente recepiti i

principi e le finalità del presente Statuto;

c) essere dotati di propri Organi il cui funzionamento sia adeguato ai principi di democraticità, dare l'attribuzione della legale rappresentanza al Presidente, e prevedere l'obbligo di approvazione annuale del bilancio o rendiconto economico e finanziario, nonché l'elezione del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea dei soci;

d) essere in regola con l'affiliazione annuale all'Associazione nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS", con sede in Roma, in conformità con le disposizioni statutarie di quest'ultima;

e) avere la propria sede legale nel territorio di competenza dell'Associazione.

4) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:

a) la facoltà di utilizzare la sigla "C.G.S" nella denominazione e nel materiale informativo, pubblicitario e promozionale; tale facoltà può comunque essere disciplinata dal Consiglio direttivo nazionale con apposite condizioni; in particolare, i soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) avranno la facoltà di utilizzare nella propria denominazione la sigla "C.G.S." soltanto previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne stabilisce le condizioni;

b) il diritto del Soggetto associato, nella persona del Presidente o di un suo socio munito di delega scritta, di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

c) il diritto del Soggetto Associato, nella persona del Presidente o di un suo

socio munito di delega scritta, di partecipare all'Assemblea degli Associati

con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal

presente Statuto;

d) il dovere di osservare le norme statutarie e garantirne il rispetto da parte di

tutti i soci nell'esercizio delle attività, quando esse siano svolte sotto il con-

trollo dell'Associazione locale affiliata;

e) il dovere di non aderire e/o affiliarsi ad altre Associazioni nazionali di cultura

cinematografica diverse dai "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS".

5) Gli Associati sono tenuti ad agire in modo da favorire il buon funzionamento

degli Organi associativi, e sono altresì responsabili dell'adempimento degli ob-

blighi di carattere economico che derivano dall'affiliazione.

6) Gli Associati sono tenuti a comunicare all'associazione, entro 15 giorni dalla

relativa delibera di approvazione, ogni variazione intervenuta nella composi-

zione dei propri Organi o nel proprio Statuto.

7) L'Associato può essere radiato dall'Associazione qualora non rispetti il presen-

te statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.

8) Le cariche dell'Associazione sono elettive e possono esservi eletti tutti i Soci

dei soggetti associati.

9) L'affiliazione, le cui modalità sono disciplinate da apposito regolamento, ha va-

lidità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.

10) È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 9 – Ammissione

1) I Soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b), possono ottenere la

qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, im-

peginandosi esplicitamente al rispetto del presente Statuto.

2) Il Consiglio direttivo delibera in merito e comunica l'esito della deliberazione all'interessato, e la delibera di ammissione viene annotata nel registro dei soci.

3) In caso di mancata ammissione, il diniego deve essere motivato, e l'Ente interessato ha comunque la possibilità di ricorrere all'Assemblea dei Soci per il riesame della propria istanza. L'Assemblea dei Soci ha facoltà di designare una apposita commissione, indipendente dal Consiglio direttivo, per le valutazioni di merito.

Articolo 10 – Rapporti con l'Associazione nazionale

1) L'Associazione costituisce unità operativa territoriale della struttura federativa dell'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS".

2) Le norme previste dallo Statuto dell'Associazione Nazionale, per quanto applicabili, si intendono integralmente recepite nel presente Statuto.

3) L'Associazione può utilizzare la denominazione, la sigla e/o il logo dell'Associazione Nazionale C.G.S. – APS solo se a questa regolarmente affiliata, secondo le norme dello Statuto nazionale e in conformità con i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nazionale.

4) L'Associazione, nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizio, agisce in proprio, con piena autonomia gestionale, amministrativa e organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

5) L'Associazione provvede alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

6) Per quanto attiene alla gestione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento organizzativo, amministrativo, tecnico e fiscale, l'Associazione nazionale

le potrà prestare esclusivamente la propria consulenza.

- 7) L'Associazione può costituire e aderire a Reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs. 117/2017 con altri Enti del Terzo Settore che ne condividono le finalità, l'ispirazione e il carisma salesiano, previo nulla-osta del Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS".

Articolo 11 – Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Coordinatore territoriale o Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, se ricorrono le condizioni.

Articolo 12 – L'Assemblea degli Associati

- 1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 2) L'Assemblea degli Associati è costituita dai rappresentanti legali delle associazioni/enti locali affiliate all'Associazione nazionale "C.G.S. – APS" e che hanno sede legale nel territorio di competenza dell'Associazione.
- 2) Hanno diritto di voto in Assemblea:
- a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati;
 - b) gli Enti promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona dei loro rispettivi Delegati.
- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto.

- | | |
|----|---|
| 4) | In caso di impedimento, il presidente dell'Associazione locale affiliata può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio della medesima associazione locale, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. |
| 5) | In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. |
| 6) | Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto: |
| a) | Gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati; |
| b) | i Delegati/e locali CNOS e CIOFS; |
| c) | i componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione; |
| d) | i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto. |
| 7) | È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. |
| | L'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le modifiche statutarie. |
| 8) | L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili: |
| a) | nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo; |
| b) | nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo; |
| c) | approva il bilancio dell'Associazione; |
| d) | approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria; |
| e) | delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; |
| f) | delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; |
| g) | approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; |

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1) L'Assemblea degli Associati è convocata dal Coordinatore territoriale, o in caso di sua assenza o impedimento dal suo Vice, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in caso di assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni.

2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea si intendono domiciliati presso a sede dell'Associazione locale di appartenenza, e riceveranno la convocazione presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione all'Associazione nazionale o quello risultante dall'ultima valida comunicazione.

4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio di competenza dell'Associazione.

5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno; tale termine è anticipato al 30 aprile qualora sia necessario provvedere all'approvazione del rendiconto relativo alle raccolte di fondi effettuate nell'esercizio precedente.

7) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Coordinatore territoriale o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto.

8) L'Assemblea straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:

a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo;

b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.

9) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

Articolo 14 – Costituzione dell'Assemblea

1) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

2) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque

sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

3) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri, nominati dal Consiglio Direttivo, ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.

4) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

5) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.

6) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Coordinatore territoriale o da chi ne fa le veci. Esso armonizza la propria attività con quella svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2) Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Coordinatore territoriale, con funzioni di presidente;
- b) dai Delegati degli Enti promotori CNOS e/o CIOFS, nella misura di uno per ciascuno, appositamente nominati;
- c) da almeno quattro componenti eletti dall'Assemblea.

3) I componenti il Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea degli Associati: ri-

sultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato maggior numero di voti.

4) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

5) Nella prima riunione, tra i membri eletti dall'Assemblea, il Consiglio direttivo elegge il Coordinatore e il suo Vice, un tesoriere e un segretario.

6) Il Consiglio direttivo è responsabile dell'organizzazione e della promozione dell'attività dell'Associazione Nazionale "C.G.S. – APS" nel territorio di competenza; a tal fine provvede ad amministrare i fondi assegnati dall'Associazione Nazionale e ogni altra entrata a qualsiasi titolo realizzata, e predispone la relazione annuale sulla gestione amministrativa per la dovuta approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

7) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore territoriale o, in sua assenza, dal suo Vice.

8) Il Consiglio direttivo si riunisce su iniziativa del Coordinatore e si considera validamente costituito se sono presenti il Coordinatore o il suo vice e almeno tre componenti; si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria, in una delle quali delibera il programma economico e finanziario e la programmazione formativa. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

9) Il Consiglio direttivo viene convocato dal Coordinatore anche a mezzo posta elettronica con conferma di ricevimento, in cui è specificato l'ordine del giorno, inoltrato non meno di cinque giorni prima di quello di svolgimento della riunione.

10) Il Consiglio direttivo può riunirsi in seduta straordinaria su iniziativa del Coordi-

natore ovvero quando lo richiedano, con motivazione esplicita, almeno tre dei suoi componenti; in questo caso il Coordinatore è tenuto a far svolgere la riunione entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. A cura del Coordinatore viene redatto il verbale della riunione, che egli stesso presenta, per l'approvazione, alla prima riunione immediatamente successiva.

11) Sono ammessi provvedimenti di urgenza del Coordinatore purché ratificati alla prima riunione immediatamente successiva.

12) Il Consiglio Direttivo può designare quale referente territoriale per il Consiglio direttivo nazionale un proprio componente diverso dal Coordinatore territoriale; in assenza di tale designazione, sarà il Coordinatore stesso ad assumere il ruolo di referente.

13) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Coordinatore territoriale.

14) Un Consigliere decade dopo tre assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio. La decadenza è dichiarata con apposita delibera del Consiglio direttivo.

15) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono alla surroga in base alla graduatoria dei non eletti dell'ultima Assemblea elettiva. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, si procede all'elezione dei componenti mancanti, con le modalità previste dallo Statuto.

16) I componenti surrogati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

17) Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Coordinatore, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

18) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono irrevocabili.

19) Congiuntamente al Consiglio Direttivo, decadono tutti gli organi da esso nominati.

Articolo 16 – Il Coordinatore territoriale

1) Il Coordinatore territoriale è il presidente e il legale rappresentante dell'Associazione; esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Coordinatore altresì ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione.

2) Il Coordinatore territoriale rappresenta ordinariamente l'Associazione nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS" nel territorio di competenza.

3) È membro della Consulta nazionale dei Coordinamenti territoriali, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS".

4) Il Coordinatore territoriale esercita le seguenti funzioni:

a) convoca l'Assemblea Territoriale su conforme decisione del Consiglio direttivo;

b) convoca e presiede il Consiglio direttivo, provvedendo ad attuarne le deliberazioni;

c) assicura il coordinamento per la realizzazione delle iniziative;

d) è responsabile delle procedure amministrative;

e) garantisce la correttezza delle informazioni relative alla consistenza ed alla attività delle associazioni del territorio di competenza;

f) redige e presenta all'Assemblea, per la sua approvazione, la relazione morale predisposta dal Consiglio direttivo;

Articolo 17 – Organo di controllo

1) Laddove ciò sia richiesto dalla Legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

2) Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

4) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

5) Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Articolo 18 - Patrimonio - Esercizio Sociale

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:

a) quote e contributi dei Soggetti Associati, siano essi versati direttamente oppure trasferiti dall'Associazione Nazionale "C.G.S. – APS";

b) quote e contributi delle persone fisiche regolarmente iscritte ai Soggetti associati, per la partecipazione a specifiche attività istituzionali;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pub-

blici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3) A tale scopo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso

soltanto il rimborso delle spese documentate.

6) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati, previo parere obbligatorio del Consiglio direttivo nazionale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

8) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

9) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di Legge.

10) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

Articolo 19 - Regolamenti

1) L'organizzazione, le attività e la disciplina di eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 20 - Recesso - Decadenza - Esclusione

1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione stessa, nonchè all'Associazione Nazionale "C.G.S. – APS" mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione.

2) Il recesso dall'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS" comporta automaticamente il recesso dal Coordinamento territoriale, ma

non viceversa.

- 3) La decadenza di un Associato può essere dichiarata esclusivamente dall'Associazione Nazionale "Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS", secondo lo Statuto e i Regolamenti di quest'ultima.

Articolo 21 - Rinvio ad ulteriore normativa

- 1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 19, allo Statuto dell'Associazione Nazionale Cinecircoli Giovanili Socioculturali – APS" e alle norme di Legge vigenti in materia, e in particolare alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni.
- 2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

Articolo 22 – Nome transitorie

- 1) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
- 2) Resta inteso che:
- a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) le clausole del presente Statuto che risultino incompatibili o in contrasto con

i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;

c) in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

